



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

## CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

### DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 29/01/2021

OGGETTO:

**ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2021**

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

**29 gennaio 2021**

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO	P	POZZATO LUCIANO	P
NERI ANDREA	P	FELICANI DAVIDE	P
BRUNELLI MONICA	P	POLAZZI MATTIA	A
CECCONI VALERIA	P	MAZZANTI DIEGO	P
SERAFINI MONIKA	P	TARTARI DANIELA	P
BELMONTE GELORMA	P	TERRACCIANO ANTONIO	P
VENTUROLI MANUELA	P	RIZZ RENATO	P
GALLERANI SIMONE	P		
RIZZI SILVIA	P		
MEDRI DAVIDE	P		

#### Assessori non Consiglieri

PASSARINI SILVIA	P
RAIMONDI RAFFAELLA	P
FREGNA ENRICO	P
POLUZZI ALESSANDRO	P
MARCHETTI RICCARDO	P

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. FELICANI DAVIDE
2. TARTARI DANIELA
3. RIZZ RENATO

OGGETTO:  
ALiquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2021

Convocazione disposta ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 28.04.2020.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 in data 10/05/2012 modificata con successivo atto n. 41 del 25/09/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per

l'applicazione dell'addizionale comunale , ulteriormente modificato con deliberazione 15 del 26/03/2019;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è fissato al 31/01/2021, come da D.L. 34/2020 e ss..mm.ii.;

Vista la deliberazione n.15 dell 05/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, con la quale è stata confermata la medesima aliquota prevista per l'anno 2019 dello 0,80, come previsto dal Regolamento applicativo;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023 di confermare anche per la'anno 2021 la medesima aliquota prevista per il 2020;

Richiamati:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione con verbale n.47 prot.1081/2021;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Direttori dell'Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto degli interventi del Sindaco, della dr.ssa Correggiari, dell'assessore Passarini e dei consiglieri Rizz, Tartari, Mazzanti, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Mazzanti, Tartari, Terracciano, Rizz), espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2021 la medesima aliquota della addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2020 nella misura dello 0,8 secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo indicato in premessa.
2. Di provvedere, successivamente, alla pubblicazione della delibera sul Portale del Feralismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2021, come previsto dalla normativa vigente.
3. Con successiva separata votazione, effettuata in modo palese, il cui esito è il seguente: n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Mazzanti, Tartari, Terracciano, Rizz), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.

Numero 16 - Seduta del 29/01/2021

267/2000, ravvisata l'urgenza di permettere ai Direttori D'Area di poter esercitare con immediatezza il mandato ricevuto.



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 16 del 29/01/2021**

OGGETTO:

**ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**PEZZOLI CLAUDIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. CRISO MARIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).